



## COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

### Area Polizia Municipale

#### ORDINANZA N.32 DEL 17/02/2023

**OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA ORDINANZA N. 77 DEL 11 MAGGIO 2022 - "NUOVA DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) DI MONTEPULCIANO"**

#### IL COMANDANTE

**RICHIAMATA** l'ordinanza n. 77/2022 avente ad oggetto *"Nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Montepulciano"*, così come modificata con successiva ordinanza n. 114/2022 del 29.06.2022, entrata in vigore dal giorno 01.07.2022;

**RICHIAMATE** interamente le premesse e le motivazioni che hanno portato alla emanazione dell'ordinanza n. 77/2022, di cui il presente provvedimento costituisce un'integrazione (ed abrogazione relativamente alle sole parti eventualmente contrastanti con esso);

**ATTESO** che il periodo intercorso è servito ad affinare e ad appianare ogni eventuale criticità o incongruenza;

**PRESO ATTO** che in fase di attuazione della nuova ordinanza sono pervenute delle osservazioni da parte dei cittadini, degli esercenti, dell'Agorà di Montepulciano e di altre tipologie di utenti;

**PRESO ATTO** degli indirizzi della Giunta Comunale, finalizzati ad apportare correttivi relativi alle istanze ritenute ammissibili;

**RITENUTO** pertanto modificare ed integrare alcuni punti dell'ordinanza n. 77/2022 - e successive modifiche ed integrazioni - istitutiva della Nuova Disciplina della Zona a Traffico Limitato di Montepulciano, con particolare riferimento alla Zona C e D ed ai punti n. 2, 3, 11, 14;

**VISTO** l'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada che, al punto n. 54), definisce la ZONA A TRAFFICO LIMITATO l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

**VISTO** il comma 9 dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada che prevede che i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e la Zona a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 13.04.2022 avente ad oggetto *“Nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) di Montepulciano”*;

**VISTO** l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada, nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16.12.1992, n. 495;

**VISTI** gli artt. 107/2° e 3° co. e 109/2° co. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il Provvedimento del Sindaco di nomina delle Posizioni Organizzative e dei loro sostituti;

## **DISPONE**

Di apportare le seguenti modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 77 del 11 maggio 2022 - *“Nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato (ZTL) di Montepulciano”*:

parte relativa alle Zone:

### **- ZONA C**

**ingresso:** da Via di Collazzi o Via Fiorenzuola Vecchia;

**transito consentito in:** Via di Collazzi, Via Piana, Via delle Erbe, Piazza delle Erbe, Via di Voltaia nel Corso, Via dell'Opio nel Corso, Via di Cagnano, Via Piè al Sasso, Via della Stamperia, Via del Teatro, Piazzetta del Teatro, Vicolo degli Orti, Via delle Spiagge, Via del Poliziano, Via Fiorenzuola Vecchia;

**sosta consentita in:** Via di Cagnano, Via Piè al sasso Via Fiorenzuola Vecchia, Via del Teatro, Piazzetta del Teatro e Via degli Orti;

**uscita:** da Porta di Gozzano o Porta delle Farine

### **- ZONA D (unici autorizzati ad attraversare Piazza Grande)**

**ingresso:** da Via di San Donato o Via Fiorenzuola Vecchia;

**transito consentito in:** Via di San Donato, Vicolo Remoto, Piazza Grande, Vicolo Danesi, Via di Talosa, Via Ricci, Via del Paolino, Piazza San Francesco, Via del Poggiolo, Via degli Archi, Vicolo dell'Unione, Via Piana, Via delle Erbe, Piazza Santa Lucia, Via del Macellino, Via Borgo Buio, Via di Gozzano;

**sosta consentita in:** Via San Donato, Via Fiorenzuola Vecchia, Via di Talosa, Via Ricci, Piazza San Francesco, Via del Poggiolo, Piazzetta degli Archi, parcheggio via Piana.

**uscita:** da Porta di Gozzano, Porta dei Grassi o Porta delle Farine;

### **- Punto 2 - PROPRIETARI DI IMMOBILE - non locato a terzi (civile abitazione e assimilati):**

ai proprietari di immobile ubicato all'interno della Zona a Traffico Limitato, che non sono residenti nella ZTL, può essere rilasciata **una autorizzazione, alla quale è possibile abbinare al massimo la targa**

**di 2 (due) veicoli**, e che consente il transito e la sosta - con OBBLIGO di esposizione del Permesso - nei parcheggi presenti all'interno della propria Zona.

- Punto 3 - **AFFITTUARI DI IMMOBILE non residenti:**

ai cittadini che sono affittuari di immobile destinato a civile abitazione e/o assimilati – che siano provvisti di regolare contratto di locazione e/o comodato registrato – può essere rilasciata **una autorizzazione, alla quale è possibile abbinare al massimo la targa di 2 (due) veicoli**, che consente il transito e la sosta - con OBBLIGO di esposizione del Permesso - nei parcheggi presenti all'interno della propria Zona. La validità dell'autorizzazione è pari alla durata del contratto stesso;

- Punto 11 – **STRUTTURE RICETTIVE:**

viene aggiunto il seguente comma “i clienti delle strutture ricettive - non titolari di partita IVA - che dispongono di garage all'interno della ZTL, possono essere autorizzati al transito temporaneo esclusivamente per raggiungere il garage (sono vietate operazioni di carico e scarico bagagli lungo il percorso);”

- Punto 14 – **INVALIDI:**

ai titolari di contrassegno “Invalidi” - rilasciato ai sensi dell'art. 188 del C.d.S. - può essere rilasciata **una autorizzazione, alla quale è possibile abbinare al massimo la targa di 2 (due) veicoli**, che pertanto verranno inseriti in “lista bianca”, fermi restando gli obblighi e le prescrizioni circa il corretto utilizzo del contrassegno invalidi. La validità dell'autorizzazione è pari alla durata del contrassegno stesso, rilasciato ai sensi dell'art. 188 del C.d.S. in possesso dell'interessato.

Inoltre si aggiunge il seguente punto:

- Punto 21 – **TRANSITI TEMPORANEI** – tempi di regolarizzazione:

“**gli aventi diritto**”, vale a dire **in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente ordinanza 77/2022** e s.m.i., che devono circolare all'interno della ZTL di Montepulciano, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, hanno l'obbligo di **REGOLARIZZARE il transito entro 48 ore dall'accesso**, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale del Comune di Montepulciano.

Alle violazioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Gli Agenti della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del vigente C.d.S., sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

**Comunicazioni previste dalla legge 241/1990**

Unità Organizzativa responsabile del procedimento: Area Polizia Municipale

Responsabile del procedimento: Dott. Luca Batignani

Avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso:

entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:

- al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nei termini e nei modi previsti dall'art.2 seguenti della Legge 6/12/1971 n° 1034 e successive modifiche ed integrazioni;

- al Ministero dei LL.PP. in merito all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92;
- entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:
  - al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

**IL RESPONSABILE DI AREA  
BATIGNANI LUCA**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*